

Legge regionale 19 agosto 1996 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

Art. 36

(Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 20/1992 e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1995)

1. L'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è abrogato.
2. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4 è abrogato.